



Pensionskasse Graubünden  
Cassa da pensiun dal Grischun  
Cassa pensioni dei Grigioni

## **Regolamento per le elezioni**

Cassa pensioni dei Grigioni  
Istituto collettore

Valido dal 1° novembre 2024



## Indice

<b>A</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>Composizione e durata del mandato della Commissione amministrativa .....</b>	<b>3</b>
Art. 1	Composizione e gruppi di affiliazione .....	3
Art. 2	Durata del mandato.....	3
Art. 3	Elezione suppletiva prima della scadenza del mandato.....	4
<b>C</b>	<b>Elezione della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nella Commissione amministrativa .....</b>	<b>4</b>
Art. 4	Organizzazione .....	4
Art. 5	Giorno delle elezioni.....	4
Art. 6	Diritto di voto.....	4
Art. 7	Eleggibilità .....	4
Art. 8	Informazione degli aventi diritto di voto.....	5
Art. 9	Proposta di candidatura .....	5
Art. 10	Verifica delle proposte di candidatura .....	5
Art. 11	Nomina.....	6
Art. 12	Comunicazione delle proposte di candidatura .....	6
Art. 13	Elezione .....	6
Art. 14	Accertamento del risultato delle elezioni.....	6
Art. 15	Determinazione e pubblicazione dei risultati delle elezioni .....	7
<b>D</b>	<b>Elezione delle commissioni di previdenza .....</b>	<b>7</b>
Art. 16	Elezione ed elezione suppletiva della commissione di previdenza della cassa di previdenza «attivi e nuovi beneficiari di rendite» .....	7
Art. 17	Elezione ed elezione suppletiva delle commissioni di previdenza di altre casse di previdenza.....	7
<b>E</b>	<b>Rimedi legali .....</b>	<b>7</b>
Art. 18	Ricorso .....	7
<b>F</b>	<b>Disposizioni finali .....</b>	<b>8</b>
Art. 19	Primo mandato e prime elezioni secondo il presente Regolamento.....	8
Art. 20	Entrata in vigore .....	8
<b>Allegato A. 1.....</b>	<b>.....</b>	<b>1</b>
A. 1	Profilo richiesto per la Commissione amministrativa .....	1



## A Introduzione

- 1 Il presente Regolamento disciplina la composizione e l'elezione della Commissione amministrativa e delle commissioni di previdenza della Cassa pensioni dei Grigioni giusta l'art. 3 cpv. 1 della Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG, CSC 170.450). L'organizzazione, i compiti e i compensi sono stabiliti nel Regolamento organizzativo.
- 2 Il Regolamento per le elezioni si applica a tutte le persone che svolgono compiti o funzioni correlate all'organizzazione e alla gestione nonché allo svolgimento delle elezioni della Commissione amministrativa e delle commissioni di previdenza. Il Regolamento vale anche per fornitori di servizi esterni incaricati di ambiti legati alle elezioni.
- 3 La Cassa pensioni dei Grigioni è di seguito denominata «Cassa pensioni» e tutte le datrici e tutti i datori di lavoro affiliati sono denominati «datrici e datori di lavoro».

## B Composizione e durata del mandato della Commissione amministrativa

### Art. 1 Composizione e gruppi di affiliazione

- 1 La Commissione amministrativa si compone di dieci membri appartenenti a tre gruppi di affiliazione ed è così composta:

Gruppo di affiliazione	Rappresentanza delle datrici e dei datori di lavoro	Rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori
Cantone dei Grigioni, BCG e altri istituti autonomi di diritto pubblico del Cantone	3 - 1 seggio ciascuno per Cantone, BCG e altri istituti	3 - Cantone: almeno 1 seggio - BCG e altri istituti: almeno 1 seggio; al massimo 1 seggio per ogni istituto
Comuni	1	1
Altre datrici e altri datori di lavoro affiliati tramite contratto di affiliazione	1	1

- 2 Il Governo stabilisce la rappresentanza delle datrici e dei datori di lavoro. Tiene conto dei gruppi di affiliazione di cui al cpv. 1.
- 3 Nell'ambito del cpv. 1 si cerca di ottenere una composizione equilibrata in termini di sesso e di età.

### Art. 2 Durata del mandato

- 1 Il rinnovo completo della Commissione amministrativa ha luogo ogni quattro anni nell'ultimo anno del mandato. L'entrata in carica delle persone elette avviene il 1° gennaio dell'anno successivo.



- 2 Se un membro della Commissione amministrativa desidera dimettersi durante il proprio mandato, comunica il proprio ritiro per iscritto alla Commissione amministrativa con sei mesi di anticipo.

### **Art. 3 Elezione suppletiva prima della scadenza del mandato**

- 1 Se si rende vacante un posto nella Commissione amministrativa, l'organo elettorale competente elegge una sostituta o un sostituto per la rappresentanza delle datrici e dei datori di lavoro oppure svolge un'elezione suppletiva per la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori.
- 2 In casi giustificati, in particolare se la vacanza subentra al massimo sei mesi prima delle successive elezioni per il rinnovo completo, è possibile rinunciare all'elezione suppletiva. Ciò non deve pregiudicare il diritto delle persone assicurate a una partecipazione paritetica alle decisioni della Commissione amministrativa.
- 3 Le elezioni suppletive si tengono per il resto del mandato in corso. Se la vacanza riguarda la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, la procedura si conforma per analogia alle regole vigenti per l'elezione ordinaria ai sensi della sezione C. Se la vacanza riguarda la rappresentanza delle datrici e dei datori di lavoro, il Governo nomina una persona sostitutiva.

## **C Elezione della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nella Commissione amministrativa**

### **Art. 4 Organizzazione**

- 1 La Commissione amministrativa nomina un comitato elettorale composto da un membro della rappresentanza delle datrici e dei datori di lavoro, da un membro della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché da un supplente per ognuna delle due rappresentanze. Il comitato elettorale supervisiona le elezioni.
- 2 L'organizzazione delle elezioni è di competenza della Direzione della Cassa pensioni. Per lo svolgimento delle elezioni e per lo spoglio dei voti la Direzione può collaborare con altri organi o divisioni.

### **Art. 5 Giorno delle elezioni**

- 1 Le elezioni hanno luogo al più tardi tre mesi prima dell'inizio del mandato. La Direzione stabilisce la data delle elezioni.

### **Art. 6 Diritto di voto**

- 1 Hanno diritto al voto tutte le persone assicurate presso la Cassa pensioni. Ogni avente diritto al voto dispone di tanti voti quanti sono i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori da eleggere.

### **Art. 7 Eleggibilità**

- 1 Sono eleggibili come rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori tutte le persone assicurate che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) sono capaci di agire;
  - b) dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i compiti della Commissione amministrativa ai sensi dell'art. 51a LPP;



- c) soddisfano le disposizioni sull'integrità e la lealtà delle persone responsabili ai sensi dell'art. 51b LPP;
  - d) hanno un rapporto di lavoro non disdetto e non raggiungono l'età di riferimento ai sensi del Regolamento quadro prima della scadenza del mandato;
  - e) la persona proposta conferma di accettare la carica in caso di elezione.
- 2 Il profilo richiesto con le conoscenze e le competenze necessarie è definito in allegato al presente Regolamento.
- 3 Non sono eleggibili come rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori:
- a) Le persone che esercitano un ufficio direttivo elevato presso una datrice di lavoro affiliata o un datore di lavoro affiliato giusta la Legge sul lavoro<sup>1</sup>;
  - b) le collaboratrici e i collaboratori della Cassa pensioni;
  - c) le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o gli aventi diritto economico di società incaricate di tali compiti.

### **Art. 8 Informazione degli aventi diritto di voto**

- 1 Le persone aventi diritto di voto vengono informate dalla Direzione in merito alla data e alla procedura delle elezioni.
- 2 Le persone aventi diritto di voto sono invitate, almeno tre mesi prima del giorno delle elezioni, ad annunciare entro un mese la propria candidatura.

### **Art. 9 Proposta di candidatura**

- 1 Ogni proposta di candidatura deve contenere i seguenti dati sulla candidata o sul candidato:
  - a) nome e cognome;
  - b) indirizzo di residenza;
  - c) data di nascita;
  - d) nome della datrice o del datore di lavoro (nel caso del Cantone, anche l'unità amministrativa).
- 2 Insieme alla proposta di candidatura, la persona che si candida deve presentare anche la seguente documentazione:
  - a) curriculum vitae;
  - b) autodichiarazione circa l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 7;
  - c) conferma all'attenzione dell'autorità di vigilanza in merito a procedimenti giudiziari e amministrativi in corso;
  - d) estratto del casellario giudiziale, non più vecchio di tre mesi;
  - e) estratto del registro delle esecuzioni, non più vecchio di tre mesi.

### **Art. 10 Verifica delle proposte di candidatura**

- 1 Il comitato elettorale verifica se le proposte di candidatura soddisfano le disposizioni regolamentari.
- 2 In caso di carenza, il comitato elettorale fissa un termine di 5 giorni per porvi rimedio. Se la carenza non viene sanata entro tale termine, la proposta di candidatura non è valida.
- 3 Su richiesta del comitato elettorale, la Commissione amministrativa può respingere proposte di candidatura, se il profilo richiesto non è soddisfatto.

---

<sup>1</sup>[OLL 1, art. 9](#)



## **Art. 11 Nomina**

- 1 L'Ufficio di direzione della Cassa pensioni conferma alle persone che hanno una candidatura valida la loro nomina per l'elezione.
- 2 In vista dell'elezione, le persone nominate sono invitate a trasmettere ulteriori informazioni sulla propria persona.

## **Art. 12 Comunicazione delle proposte di candidatura**

- 1 Le persone aventi diritto di voto ricevono il materiale di voto con l'indicazione delle persone nominate al più tardi due settimane prima del giorno delle elezioni. Le candidate e i candidati proposti per la rappresentanza di un'associazione del personale devono essere indicati come tali.
- 2 Se il numero delle candidature non è superiore a quello dei seggi disponibili, il comitato elettorale può dichiarare eletti con votazione tacita le candidate e i candidati proposti.

## **Art. 13 Elezione**

- 1 L'elezione della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nella Commissione amministrativa avviene tramite la piattaforma elettronica predisposta. Se l'elezione elettronica non è attuabile, il comitato elettorale decide di procedere a un'elezione in forma scritta.
- 2 In caso di elezione in forma scritta, le schede di voto devono essere compilate a mano e inoltrate all'Ufficio di direzione della Cassa pensioni. Non sono valide le schede di voto
  - a) compilate in modo illeggibile;
  - b) con commenti non necessari per l'elezione;
  - c) sulle quali sono stati espressi voti per un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare;
  - d) sulle quali una persona è indicata più di una volta;
  - e) con nomi di persone che non sono state nominate per l'elezione;
  - f) che non sono state trasmesse con la busta elettorale ufficiale;
  - g) che non sono pervenute alla Cassa pensioni entro il termine stabilito per la consegna dei voti.

## **Art. 14 Accertamento del risultato delle elezioni**

- 1 La valutazione delle schede di voto rientrate e l'accertamento del risultato delle elezioni vengono supervisionati dal comitato elettorale.
- 2 Le collaboratrici e i collaboratori dell'Ufficio di direzione designati dalla Direzione verificano le schede di voto rientrate. In caso di sospetta nullità e in caso di dubbio, consegnano i documenti al comitato elettorale.
- 3 In sede di valutazione delle schede di voto si accertano i seguenti dati:
  - a) il numero delle persone aventi diritto al voto;
  - b) il numero di voti validi e non validi rientrati;
  - c) tra i voti validi: il numero di voti ricevuti da ogni candidata e candidato.
- 4 Sono eletti le candidate e i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il comitato elettorale procede al sorteggio.



## **Art. 15 Determinazione e pubblicazione dei risultati delle elezioni**

- 1 I risultati della valutazione e una sintesi del processo elettorale vengono protocollati dal comitato elettorale e trasmessi alla Commissione amministrativa.
- 2 La Commissione amministrativa decreta la validità delle elezioni. La Direzione informa immediatamente le elette e gli eletti e pubblica i risultati delle elezioni sul sito Internet della Cassa pensioni.

## **D Elezione delle commissioni di previdenza**

### **Art. 16 Elezione ed elezione suppletiva della commissione di previdenza della cassa di previdenza «attivi e nuovi beneficiari di rendite»**

- 1 La Commissione amministrativa elegge i membri della commissione di previdenza della cassa di previdenza «attivi e nuovi beneficiari di rendite».
- 2 Solo le rappresentanti e i rappresentanti delle datrici e dei datori di lavoro che siedono nella Commissione amministrativa hanno diritto di voto per l'elezione della rappresentanza delle datrici e dei datori di lavoro nella commissione di previdenza. Solo le rappresentanti e i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori che siedono nella Commissione amministrativa hanno diritto di voto per l'elezione della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nella commissione di previdenza.

### **Art. 17 Elezione ed elezione suppletiva delle commissioni di previdenza di altre casse di previdenza**

- 1 Le rappresentanti e i rappresentanti delle datrici e dei datori di lavoro sono designati dalle datrici e dai datori di lavoro affiliati.
- 2 Le lavoratrici e i lavoratori eleggono le proprie e i propri rappresentanti fra le persone assicurate presso la propria cassa di previdenza, tenendo comunque conto delle singole categorie di lavoratrici e lavoratori. La datrice o il datore di lavoro organizza la procedura di elezione.
- 3 Se il rapporto di lavoro di un membro viene sciolto o se l'eleggibilità non è più data per altri motivi, il membro lascia la commissione di previdenza. Al suo posto dev'essere eletto un membro sostitutivo.
- 4 Le modifiche alla composizione della commissione di previdenza devono essere comunicate immediatamente per iscritto alla Direzione della Cassa pensioni.

## **E Rimedi legali**

### **Art. 18 Ricorso**

- 1 La procedura di ricorso è disciplinata dalla Legge sulla Cassa pensioni.
- 2 I ricorsi per violazioni del presente Regolamento devono essere presentati alla Commissione amministrativa entro 10 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del motivo del ricorso, ma al più tardi entro 20 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni.
- 3 Il ricorso ha effetto sospensivo solo se la Commissione amministrativa lo dispone su richiesta o d'ufficio.



## **F Disposizioni finali**

### **Art. 19 Primo mandato e prime elezioni secondo il presente Regolamento**

- 1 Il mandato della Commissione amministrativa e delle commissioni di previdenza ai sensi del presente Regolamento inizia il 1° gennaio 2026. La Commissione amministrativa eletta fino al 31 dicembre 2025 e la commissione di previdenza per la cassa di previdenza «vecchi beneficiari di rendite» restano in carica fino a tale data.
- 2 Per le seguenti commissioni di previdenza vigono soluzioni transitorie dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
  - a) L'elezione della commissione di previdenza per la cassa di previdenza «attivi e nuovi beneficiari di rendite» avviene secondo l'art. 16.
  - b) L'elezione della commissione di previdenza per la cassa di previdenza «Banca Cantonale Grigione» avviene secondo l'art. 17.
- 3 Le prime elezioni per il completo rinnovo della Commissione amministrativa e delle commissioni di previdenza secondo il presente Regolamento hanno luogo per la prima volta per il mandato che inizia il 1° gennaio 2026. Eventuali necessarie elezioni suppletive della Commissione amministrativa fino al 30 giugno 2025 seguono il Regolamento del 23 maggio 2013.

### **Art. 20 Entrata in vigore**

- 1 Il presente Regolamento per le elezioni è stato approvato dalla Commissione amministrativa in data 30 ottobre 2024 ed entra in vigore il 1° novembre 2024. Il Regolamento per le elezioni del 23 maggio 2013 è abrogato a partire da tale data.

Coira, 30 ottobre 2024

Cassa pensioni dei Grigioni  
Commissione amministrativa:





## **Allegato A. 1**

(L'Allegato A. 1 è valido a partire dal 1° novembre 2024.)

### **A. 1 Profilo richiesto per la Commissione amministrativa**

#### **Requisiti generali per l'organo e i membri della Commissione amministrativa**

- 1 Tutte le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione di casse pensioni devono godere di buona reputazione, garantire un'attività irreprensibile ed evitare conflitti d'interesse (art. 51b LPP). Inoltre, queste persone devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale (art. 48f OPP 2).
- 2 Prima di ogni elezione, a ogni persona proposta per l'elezione si chiede di esibire un certificato di nullaosta sotto forma di un estratto in bianco del registro delle esecuzioni e del casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi).
- 3 È necessario confermare all'attenzione dell'autorità di vigilanza che le persone responsabili non sono coinvolte in procedimenti giudiziari o amministrativi in corso (art. 48g OPP 2, art. 13 OPP 1).
- 4 Si mira ad ottenere una composizione interdisciplinare, in modo che l'organo possa avere una visione d'insieme. Devono essere presenti conoscenze specialistiche aggiornate per poter valutare adeguatamente e congiuntamente questioni tecniche in ambito assicurativo e degli investimenti, giuridiche e di gestione aziendale.
- 5 La Commissione amministrativa deve essere in grado di funzionare bene come team sia in termini di personale che di competenze e, oltre a una rappresentanza paritetica, deve avere una struttura equilibrata in termini di età e di sesso.
- 6 Disponibilità e risorse di tempo sufficienti per confrontarsi in modo adeguato con le sfide specifiche del settore e le condizioni quadro organizzative della CPGR. L'impegno di tempo è dovuto in primo luogo alle riunioni periodiche e al lavoro pre- e postriunioni:
  - Commissione amministrativa: 4 riunioni ordinarie all'anno;
  - Commissione di previdenza: 1-2 riunioni ordinarie all'anno;
  - Comitato addetto agli investimenti: 6-8 riunioni ordinarie all'anno;
  - Sono possibili riunioni straordinarie e la partecipazione a un gruppo di lavoro risp. a un comitato ad hoc (per es. per progetti).
- 7 Consapevolezza che l'assunzione della carica è accompagnata da un'ampia responsabilità e garanzia legale (art. 52 LPP). Si risponde personalmente, con il proprio patrimonio e in modo solidale.

#### **Competenze personali e sociali**

- 1 Integrità personale, affidabilità e reputazione irreprensibile.
- 2 Capacità di lavorare in gruppo e lealtà.
- 3 Capacità di pensare e di agire in modo imprenditoriale.
- 4 Capacità di analisi e di giudizio critico.
- 5 Buone conoscenze generali dell'ambito in cui opera la CPGR, in particolare del quadro economico e politico e del suo sviluppo.
- 6 Identificazione con l'orientamento sostenibile della CPGR.



- 7 Comprensione del processo di partenariato sociale all'interno dell'organo paritetico.
- 8 Indipendenza per poter prendere decisioni in linea con la CPGR e senza conflitti di interesse.
- 9 Assenza di conflitti di interesse finanziari o materiali o di indipendenze che possono compromettere la formazione di un'opinione indipendente.
- 10 Disponibilità a impraticarsi nei compiti della Commissione amministrativa e a perfezionarsi costantemente.

### **Competenze specialistiche**

- 1 Interesse e comprensione per la previdenza professionale e le assicurazioni sociali.
- 2 Capacità di comprendere documenti specialistici e di valutare e analizzare con spirito critico correlazioni e contesti complessi.
- 3 Conoscenze di base che devono essere rappresentate nell'organo in materia di:
  - gestione aziendale – fattori finanziari chiave
  - basi legali e giurisprudenza, in particolare in materia di previdenza professionale
  - assicurazioni
  - strategie d'investimento / gestione del portafoglio / gestione del rischio
  - corporate governance